

## DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2003

che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti

(BCE/2003/18)

(2004/44/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/1998/2, del 9 giugno 1998, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea <sup>(1)</sup> ha stabilito la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che intendevano adottare l'euro il 1° gennaio 1999 versano il capitale della Banca centrale europea (BCE).

(2) L'articolo 2 della decisione BCE/2000/14, del 16 novembre 2000, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale, il trasferimento iniziale di attività di riserva in valuta estera e il contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banca di Grecia e materie collegate <sup>(2)</sup>, in relazione alla decisione BCE/1998/14, del 1° dicembre 1998, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri non partecipanti <sup>(3)</sup>, ha stabilito la forma e la misura in cui la Bank of Greece versa il capitale della BCE il 1° gennaio 2001, in vista dell'adozione dell'euro da parte della Grecia.

(3) La decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea <sup>(4)</sup> adegua le ponderazioni assegnate alle BCN nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale») a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(4) Lo schema di capitale adeguato necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/1998/2 e l'articolo 2 della decisione BCE/2000/14 a decorrere dal 1° gennaio 2004 e che determini la forma e la misura secondo cui le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») versano il capitale della BCE il 1° gennaio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

**Misura e forma del versamento del capitale**

Ciascuna BCN partecipante versa per intero la propria quota sottoscritta di capitale della BCE il 1° gennaio 2004. Tenendo conto delle ponderazioni descritte nell'articolo 2 della decisione BCE/2003/17, ciascuna di esse versa pertanto in tale data l'importo indicato nella seguente tabella a fianco al proprio nome:

BCN partecipante	
— Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique:	141 485 000 EUR
— Deutsche Bundesbank:	1 170 200 000 EUR
— Bank of Greece:	108 070 000 EUR
— Banco de España:	439 005 000 EUR
— Banque de France:	825 875 000 EUR
— Central Bank and Financial Services Authority of Ireland:	51 270 000 EUR
— Banca d'Italia:	728 630 000 EUR
— Banque centrale du Luxembourg:	8 540 000 EUR
— De Nederlandsche Bank:	221 615 000 EUR
— Oesterreichische Nationalbank:	115 095 000 EUR
— Banco de Portugal:	100 645 000 EUR
— Suomen Pankki:	71 490 000 EUR

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 14.1.1999, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 336 del 30.12.2000, pag. 110.

<sup>(3)</sup> GU L 110 del 28.4.1999, pag. 33.

<sup>(4)</sup> Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

## Articolo 2

**Adeguamento del capitale versato**

Ciascuna BCN partecipante ha già versato la propria quota del capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/1998/2 e, per quanto riguarda la Bank of Greece, con l'articolo 2 della decisione BCE/2000/14, e in linea con la decisione BCE/1998/14. Tenendo conto di ciò, o una BCN partecipante dovrà trasferire alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE dovrà restituire alla BCN partecipante una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi stabiliti nella tabella contenuta nell'articolo 1. Tali trasferimenti sono effettuati secondo le modalità e le condizioni stabilite nella decisione BCE/2003/20, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della banca centrale europea e adeguamento del capitale versato <sup>(1)</sup>.

## Articolo 3

**Disposizioni finali**

1. La decisione BCE/1998/2 e l'articolo 2 della decisione BCE/2000/14 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2003.
3. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE  
Jean-Claude TRICHET

---

<sup>(1)</sup> Cfr. pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.